

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ'
AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 39/2013 E DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto **Gian Luigi Albano**, Responsabile della Divisione "Modelli di acquisto, concorrenza e mercato", consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

PRESO ATTO

- del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

DICHIARA

che, con riguardo alla carica ricoperta in Consip S.p.A., non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013:

in particolare, con riferimento alle cause di inconferibilità:

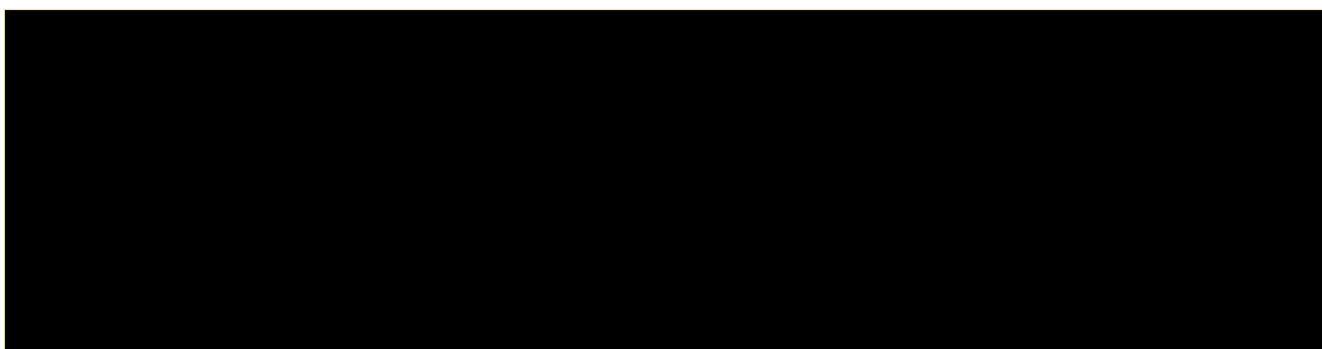
- dichiara di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati di cui al capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, di cui all'art. 3 d.lgs. 39/2013¹;

e, con riferimento alle cause di incompatibilità:

- dichiara di non essere componente del Consiglio di Amministrazione della Consip S.p.A. (cfr. art. 12, comma 1, d.lgs. 39/2013);
- dichiara di non ricoprire le cariche di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 39/2013²;

INOLTRE DICHIARA

- ☐ di non essere titolare di cariche presso enti pubblici o privati, ovvero di non essere titolare di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, comma 1, lett. d-e, d.lgs. 33/2013);



- ☐ che, relativamente all'anno 2021, l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica, ulteriori rispetto a quelli corrisposti da Consip S.p.A., è pari ad € 0,00.

* * *

¹ Delitti contro la Pubblica Amministrazione (es. Art. 314. Peculato; Articolo 315. Malversazione a danno di privati; Art.316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 316 bis. Malversazione a danno dello Stato; Art. 316 ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 317. Concussione; Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; ecc...).

² Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della Legge 400/1988 o di Parlamentare.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto:

- a) dichiara di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione verrà rinnovata annualmente e pubblicata sul sito istituzionale della Consip S.p.A.;
- b) dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/01, del Codice Etico, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti;
- c) dichiara di non trovarsi in alcuna situazione che possa configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi con la Società, ai sensi dell'art. 17 del Codice Etico, fatto salvo quanto eventualmente iscritto nel Registro dei conflitti di interessi tenuto dalla Società;
- d) si impegna a comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A. ogni e qualsivoglia mutamento della situazione dichiarata;
- e) prende atto che Consip S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

Roma, 15 dicembre 2021

Il dichiarante



GIAN LUIGI
ALBANO
CONSIP S.P.A
15.12.2021
18:34:08 UTC

NB: Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Art. 3 D. Lgs. 39/13 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
 - b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.
5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 12 D. Lgs. 39/13 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.